CAMERA DEI DEPUTATI N. 6518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, BOATO, CUSCUNÀ, DIVELLA, FILOCAMO, FRAGALÀ, GAZZILLI, RICCIO, SCALTRITTI

Disposizioni concernenti il divieto di giochi, lotterie, concorsi a pronostico e giochi di azzardo con premi in denaro

Presentata il 29 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo Stato, mettendo in atto una politica sociale per molti versi contraddittoria ed anacronistica rispetto ai princìpi etici cui si ispira una corretta amministrazione della « cosa pubblica » e disattendendo i princìpi morali che pure esprime nella stesura delle leggi che ogni cittadino deve osservare, mentre da un lato vieta il gioco di azzardo, in ogni sua forma, e non permette l'apertura di case da gioco sul territorio nazionale, per altro verso non solo consente una anormale deroga a quanto stabilito, permettendo l'apertura e il funzionamento di quattro case da gioco – Sanremo, Venezia (con ben tre sedi, al Lido, in Centro ed a Tessera), Saint Vincent e Campione d'Italia – ma addirittura controlla tutti i giochi a pronostico, lotterie ed estrazioni varie – con monte premi in denaro – e ricava da essi un notevole profitto, stimato in varie migliaia di miliardi di lire annue. In pratica, lo Stato di fatto è il « primo biscazziere » del Paese, ma molto ipocritamente non vuole ammetterlo, né intende consentire che certi giochi, quelli d'altronde più redditizi, possano essere gestiti totalmente in proprio, da qualsiasi cittadino o ente, senza l'obbligo di dover riconoscere una consistente parte delle entrate-proventi all'erario. Peraltro, da un lato lo Stato, attraverso le più subdole forme pubblicitarie, stimola il cittadino a giocare sempre di più, offrendo il miraggio di vincite che possono cambiare la vita, ma quando si è trattato di dover affrontare le conseguenze dell'impatto sociale che avrebbe procurato la vincita di un monte premi particolarmente appetitoso – quello recente di oltre 85 miliardi di lire al « Superenalotto » – ha

subito emanato nuove regole che limitano la crescita spropositata del monte premi del suddetto gioco (*jackpot*), così facendo limitando in parte anche l'interesse dei cittadini al gioco stesso.

Occorre notare, comunque, che lo Stato si arroga il diritto di decidere cosa è o non è morale e poi, contraddicendosi clamorosamente, gestisce esso stesso ciò che in precedenza ha deciso e stabilito essere immorale. Per questo motivo, e per molti altri, con la presente proposta di legge si intende riportare sui binari della correttezza e della moralità uno Stato bugiardo che, di fatto, non vuol far sapere alla mano destra ciò che fa la mano sinistra, e con entrambe le mani arraffa quanto più può dai proventi del gioco, pure se l'ha dichiarato immorale e, soprattutto, vietato.

È chiaro che ogni lotteria, estrazione, gioco a pronostico, eccetera, rappresenta un gioco prettamente di azzardo, in quanto l'alea della vincita è qualcosa di indefinibile ed assolutamente non prevedibile né programmabile, se non con miseri trucchi e imbrogli, peraltro puniti secondo le disposizioni del codice penale. È pertanto proposto, con la presente proposta di legge, il divieto di praticare qualsiasi gioco con monte premi in denaro su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell'etica e della moralità dello Stato e dei cittadini.

La presente proposta di legge è composta da sei articoli.

L'articolo 1 vieta tutte le lotterie nazionali, nonché le lotterie istantanee, quali il « gratta e vinci », che comportano vincite in denaro.

L'articolo 2 vieta tutti i giochi a concorso, quali il Totocalcio, il Totogol, il Totosei, il Totip, la Corsa Tris, e ogni altro gioco a pronostico che comporti una vincita in denaro.

L'articolo 3 vieta i giochi del Lotto e del Superenalotto ed ogni altro gioco ad estrazione, Tombola compresa, che comportino la vincita di un monte premi in denaro.

L'articolo 4 vieta il gioco di azzardo in ogni sua forma, su tutto il territorio nazionale, e dispone la chiusura delle case da gioco attualmente in funzione a Sanremo, Venezia (nelle tre sedi), Saint Vincent e Campione d'Italia.

L'articolo 5 vieta qualsiasi tipo di scommessa, legata alle corse dei cavalli o ai risultati di altri sport, che comporti la vincita di una somma di denaro.

L'articolo 6 vieta ogni tipo di gioco realizzato attraverso la rete *Internet*, sia che il proponente la scommessa o puntata abbia sede in Italia sia che abbia sede all'estero, e introduce perciò il divieto di qualsiasi gioco telematico, anche quelli abbinati a *casinò* virtuali *(on-line gambling),* un sistema di gioco al quale chiunque può accedere, in casa propria o in appositi locali forniti di terminali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono vietati tutte le lotterie, nazionali od internazionali che comportano una vincita in denaro, nonché il gioco del « Gratta e vinci » ed altri giochi con immediati premi in denaro.

ART. 2.

1. Sono vietati tutti i concorsi a pronostico, quali il Totocalcio, il Totip, il Totogol e il Totosei, nonché i giochi a pronostico che prevedano un premio in denaro previa individuazione di un determinato risultato, quali la Corsa Tris.

ART. 3.

1. Sono vietati il gioco del Lotto e del Superenalotto, nonché qualsiasi altro gioco che comporti l'estrazione di numeri, simboli od altro e la vincita di premi in denaro.

ART. 4.

1. È vietato il gioco di azzardo, in ogni sua forma, su tutto il territorio nazionale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposta la chiusura delle case da gioco di Sanremo, Venezia, Saint Vincent e Campione d'Italia.

ART. 5.

1. Sono vietati le scommesse ed ogni altro gioco legato alle corse dei cavalli, a gare automobilistiche e motociclistiche o a qualsiasi altro sport o evento che comporti

una classifica da indovinare e sulla quale puntare una somma in denaro.

ART. 6.

1. È vietato ogni tipo di gioco o di scommessa realizzato con l'utilizzo della rete *INTERNET*, sia che il proponente la scommessa o puntata abbia la propria sede operativa in Italia sia che abbia la propria sede all'estero, effettuato tramite l'utilizzo di strutture telematiche proprie ovvero tramite l'uso di terminali telematici messi a disposizione da terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento sull'uso della rete *INTERNET*, prevedendo le modalità per realizzare il divieto di accesso a ogni possibile sito, nazionale od estero, che consenta il gioco di azzardo o le puntate in denaro a qualsivoglia tipo di gioco, lotteria, concorso a pronostico, scommessa o altro che comporti la vincita di un premio in denaro.